



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**

**Il Tribunale Ordinario di Modena**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale

Presidente

dott. Eleonora Ramacciotti

Componente

dott. Eugenio Bolondi

Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale degli affari  
contenziosi per l'anno \_\_\_\_\_

promossa da

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dagli

Avvocati \_\_\_\_\_

e \_\_\_\_\_

**ATTRICE**

contro

**CONVENUTO CONTUMACE**

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO IN SEDE**

**OGGETTO:** azione ex art. 122, primo comma, c.c.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** la parte attrice, sola costituita, come in  
memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. depositata il giorno 30.10.2019

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**





1. Le parti hanno contratto matrimonio a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, parte \_\_\_\_\_, serie \_\_\_\_\_, anno \_\_\_\_\_.

2. La moglie ha radicato il presente giudizio domandandone l'annullamento ai sensi dell'art. 122, primo comma, c.c., lamentando di essere stata costretta a sposarsi a causa di gravi minacce ricevute dalla propria famiglia di origine, specialmente dal padre.

L'attrice ha precisato di non aver mai avuto rapporti sessuali con il marito, e dunque di non aver mai coabitato con lui successivamente al matrimonio, nonostante i tentativi di quest'ultimo anche di usare violenza nei suoi confronti; ha, inoltre, evidenziato di aver ricevuto gravi minacce sia dalla propria famiglia di origine che da quella del marito anche dopo la celebrazione del matrimonio e di aver sporto querela per tali fatti.

3. Nel giudizio così radicato il marito è rimasto contumace, nonostante la ricezione a mani proprie della notifica dell'atto di citazione in data 27.3.2019.

4. Il procedimento è stato istruito con le deposizioni dei testi \_\_\_\_\_ all'udienza del 21.4.2021 e \_\_\_\_\_ alla successiva udienza del 13.1.2022. E' stato altresì ammesso l'interrogatorio formale del convenuto. Al momento della notifica ex art. 292 c.p.c. della relativa ordinanza, si è appreso che questi risultava nel frattempo aver fatto stabile ritorno in \_\_\_\_\_.

5. Il Pubblico Ministero intervenuto ha concluso per l'accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice.

#### §

L'art. 122, primo comma, c.c., come noto, concede al coniuge il cui consenso sia stato estorto con violenza (cosiddetta morale), facoltà di domandare l'annullamento del matrimonio, purché non vi sia stata "coabitazione" per un anno – da intendersi non in senso meramente letterale, ma alla stregua di complessiva vita coniugale, dunque caratterizzata anche da rapporti intimi – successivamente al cessare della violenza.

Ciò è proprio quanto si è verificato nel caso di specie, dal momento che le precise allegazioni dell'attrice, sopra riportate, hanno ricevuto puntuale conferma dalle





deposizioni dei due testi ascoltati, della cui veridicità non sussiste ragione di dubitare, i quali hanno riferito che la ragazza, che conoscono da anni e hanno anche aiutato nei difficili momenti che ha vissuto, è stata vittima di una innumerevole serie di minacce e violenze tese prima a farle contrarre, e poi accettare, il matrimonio combinato dalle famiglie di origine dei due sposi.

Assai indicative, nel medesimo senso, risultano inoltre tanto la mancata costituzione del marito convenuto, quanto il fatto che egli, nel corso del giudizio, abbia fatto stabile ritorno in \_\_\_\_\_, dunque prendendo egli stesso atto dell'irremovibile volontà dell'attrice di non rassegnarsi al matrimonio impostole.

Le spese di lite, tanto per il principio di causalità quanto per quello di soccombenza, sono poste a carico del convenuto.

Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando il presente giudizio di valore indeterminabile basso, dunque ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.

#### P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa N.R.G. \_\_\_\_\_, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:

1. accoglie la domanda dell'attrice, per l'effetto:
2. annulla il matrimonio contratto dalle parti a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ trascritto negli atti dello Stato civile del Comune di \_\_\_\_\_ ) al n. \_\_\_\_\_ parte \_\_\_\_\_, serie \_\_\_\_\_, anno \_\_\_\_\_;
3. condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di \_\_\_\_\_ per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.





Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in  
data 9.11.2022

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Eugenio Bolondi

IL PRESIDENTE

dott. Riccardo Di Pasquale

